

Focus/1. Per operazioni oltre 15mila euro

Estesi ai gestori gli obblighi antiriciclaggio

Il crowdfunding applica le regole dell'antiriciclaggio. Le piattaforme di raccolta potrebbero essere utilizzate infatti per favorire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo. I sottoscrittori che conferiscono somme di denaro, anche modeste, per finanziare un progetto possono impiegare somme provenienti da delitto. Potrebbero rappresentarsi accordi collusivi tra ideatori del progetto e investitori, o tra i gestori delle piattaforme e gli stessi investitori, ad esempio per occultare l'origine illecita dei fondi.

Consapevole dei potenziali rischi, il legislatore aveva già riservato la gestione di portali a due categorie di operatori: soggetti autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro; banche e imprese di investimento (Sim) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento. Ne discende che l'investitore sarà identificato – ai fini antiriciclaggio – dall'istituto bancario presso cui è acceso il conto intestato alla società finanziata e che detiene le somme versate dai finanziatori, o dalla Sim ove viene eseguito l'ordine di investimento. Tutto nel rispetto della normativa antiriciclaggio. Secondo l'articolo 17 del Dlgs 231/2007 i soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale, o in caso di esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro.

E qui la sottoscrizione di strumenti finanziari su piattaforme on line potrebbe essere inquadrata sia nei rapporti continuativi (più frequente) sia nelle operazioni occasionali. In ogni caso, si imporrà all'intermediario gestore e a quello che accetta gli ordini e le sottoscrizioni una valutazione di congruità dell'operazione, sia per come viene richiesta dall'impresa emittente i titoli, sia da chi li acquisterà.

Ovvio che sul sito si troveranno le indicazioni sugli obblighi antiriciclaggio, con adeguata informativa. È da ritenersi che la modulistica sia stata compilata e sottoscritta da emittenti e clienti presso le sedi dei gestori oppure – se operano solo on line – tramite procedure codificate in via informatica. In genere, al cliente si chiede di recarsi a compilare la modulistica presso sportelli di intermediari corrispondenti o dello stesso gruppo di appartenenza di quello gestore.

Sempre nel rispetto del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio, i soggetti di cui sopra procederanno poi alla conservazione – in forma cartacea e/o informatica, dei dati e delle informazioni raccolte. Eventuale potrebbe palesarsi l'esigenza di assolvimento dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo, e su questo si raccomanda agli operatori la massima attenzione, poiché anche dietro a operazioni assolutamente in linea con quanto dichiarato potrebbero celarsi collegamenti e situazioni non chiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ranieri Razzante